



COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 03-05-2021	OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2021.
--------------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di maggio alle ore 17:00, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Canzano Nino	P	Chessa Serena	P
Loi Antonello	P	Loddo Cristiano	P
Rosu Ilaria	P	Dessena Silvia	P
Langiu Giovanna	P	Masala Giacomo	P
Sanna Giuseppe	P	Soro Francesco	A
Chessa Sandro	P	Siotto Mario	A
Fara Maria	A	Dalu Pina Giovanna	A
Vardeu Giovanni	P	Mele Antonio	P
Falqui Anna Maria	P		
risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.			

Assume la presidenza il Sindaco Nino Canzano.

Partecipa alla seduta il II Vice Segretario Comunale Dr. Antonio Luigi Meloni.

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 16/10/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Considerato che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021, precisando tuttavia che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera comunale priva del prospetto produrrà gli effetti previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere comunque all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e, quindi, si ritiene opportuno adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 34 del 2020 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;
- il “Decreto sostegni” D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 che dispone la proroga, al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art.151, comma 1 del TUEL., prevedendo altresì l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'art.163 del TUEL fino al predetto termine del 30 aprile 2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16 ottobre 2020 con la quale si è proceduto a determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per gli anni 2020 – 2021 - 2022,

Considerato che in detta delibera si è disposto l'aumento di 0,40 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'I.M.U., con decorrenza dall'anno d'imposta 2021, per finanziare spese di investimento ripetitive nel tempo;

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2021 e ravvisata l'opportunità di confermare quanto ivi previsto portando pertanto l'aliquota ordinaria dell'I.M.U. al 10,00 per mille per l'intero triennio di bilancio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, dott. Marco Murru, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000; con n°10 voti a favore, n°1 contrario (Dessena) n°2 astenuti (Vardeu e Masala):

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa, le detrazioni e le aliquote della nuova IMU per il triennio 2021-2023 così come riportate nel seguente prospetto:

	Anno 2021
Comma 748/749 – abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con applicazione della detrazione di €. 200,00	5,00 per mille
Comma 750 – fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Comma 751 – immobili merce non locati	1,00 per mille (si azzerà a partire dal 2022)
Comma 752 – terreni agricoli	0,00 per mille
Comma 753 – immobili del gruppo catastale D	10,00 per mille (7,6 per mille di competenza dello stato)
Comma 754 – immobili diversi dall’abitazione principale e da quelli sopra menzionati	10,00 per mille

	Anno 2022 -2023
Comma 748/749 – abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con applicazione della detrazione di €. 200,00	5,00 per mille
Comma 750 – fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Comma 751 – immobili merce non locati	0,00 per mille
Comma 752 – terreni agricoli	0,00 per mille
Comma 753 – immobili del gruppo catastale D	10,00 per mille (7,6 per mille di competenza dello stato)
Comma 754 – immobili diversi dall’abitazione principale e da quelli sopra menzionati	10,00 per mille

3)- di dare atto che per le aree edificabili viene fissato, per l’intero triennio, il valore riportato nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

4)- Di dare atto, ai sensi del comma 767, art1 L.160/2019 che:

- le aliquote e le detrazioni disposte con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito IMU stimato, per l’anno 2021, pari a € 1.900.000,00;

5)- di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conferendo così efficacia alla delibera medesima;

6)- Di demandare a successiva deliberazione l’attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell’adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

7)- di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 03-05-2021 COMUNE DI OROSEI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N.267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole Data 15-04-2021	IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Angela Boe
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole Data 15-04-2021	IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Angela Boe

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Nino Canzano

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi sino al 20-05-2021, ai sensi dell'art.37, comma 3, della L.R. 4/02/2016, n.2.

Orosei, 05-05-2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Orosei,

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni